Il riconoscimento della cittadinanza italiana al figlio divenuto maggiorenne nelle more del ritardo del riconoscimento della cittadinanza italiana del genitore

L'art. 14 co. 1 della l. 91/1992 prevede che "*I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza*."

Secondo tale disposizione, quindi, il figlio minorenne di colui che acquista la cittadinanza italiana diviene **automaticamente** anche lui cittadino italiano.

La norma citata, in particolare, richiama **l'interesse del nuovo Stato di cittadinanza alla protezione e alla tutela del nucleo familiare del cittadino naturalizzato**, in modo che i figli partecipino senza limitazioni al godimento del nuovo *status* del genitore e di conseguenza possano trarne beneficio e protezione. Non può contestarsi, infatti, l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e **cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte** e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza (Corte Cost.30/1983). Pertanto la norma vuole da un lato, preservare l'interesse dell'intera famiglia a che tutto il nucleo possa godere della nuova cittadinanza dei genitori e, dall'altro, **l'interesse del minore a completare il proprio percorso di inserimento nella nuova comunità e di conseguenza beneficare delle tutele che la nuova cittadinanza dei genitori gli garantirebbe**.

Tale impostazione, inoltre, si inserisce perfettamente nell'intero sistema normativo italiano, così come interpretato alla luce del diritto internazionale e costituzionale che pone al centro l'interesse del minore e della sua famiglia, In particolare la Costituzione agli art. 2 e 3 stabilisce i principi di uguaglianza e di pari dignità sociale davanti alla legge, e all'art. 31 prevede che "*La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo*".

Al livello internazionale, inoltre, è pacifico il principio del superiore interesse del minore previsto dall'art. 3 par. 1 della Convenzione di New York dei diritti del fanciullo, nel quale si legge "*In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, **l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente**"* ma anche dall'art. 24 co. 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che si esprime in senso conforme affermando anch'esso "*In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente*".

Spesso, tuttavia, accade che, a causa della lunghezza strutturale del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana e dei ritardi che lo caratterizzano, **i figli del**

Progetto finanziato dal Citizens, Equality, Rights and Values Programme dell'Unione Europea

richiedente diventino maggiorenni nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e l'eventuale decisione sulla stessa. A loro, quindi, teoricamente non potrebbe essere applicato l'art. 14 l. 91/92, che fa espresso riferimento ai soli figli minori, e di conseguenza dovrebbero presentare loro stessi una domanda di naturalizzazione. Tale circostanza, tuttavia, si porrebbe del tutto in contrasto con i principi costituzionali e internazionali sopra menzionati e con la stessa *ratio* ispiratrice della norma.

Al fine di evitare tale *l'empasse*, **si ritiene che l'14 l. 91/92 debba essere interpretato in maniera costituzionalmente orientata per cui il tempo trascorso non può recare pregiudizio al minore e, di conseguenza debba essere riconosciuto cittadino italiano anche se ha compiuto 18 anni.** In tal senso si è espresso anche il Ministero dell'Interno con la circolare 5/2007 che fornisce una interpretazione ispirata al principio del *favor minoris* **relativamente a possibili situazioni di ritardo o inefficienze amministrative che possano determinare un concreto pregiudizio all'interesse superiore del minore**. Essa, in particolare, si riferisce ai ritardi che si verificano nei procedimenti di adozione instaurati nei confronti di stranieri minorenni **che si concludono quando ormai l'interessato ha raggiunto la maggiore età**, ciò determinando la perdita del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana e afferma che, in tale ipotesi, "*l'interesse sociale ha indotto l'Amministrazione a considerare di dover salvaguardare in primis l'interesse del minore – soprattutto nella situazione di particolare fragilità quale soggetto adottato – in modo che* ***il tempo decorso non possa essere a lui pregiudizievole***», **riconoscendo la cittadinanza italiana a far data dal giorno della sentenza di adozione**.

Non solo. Il principio del superiore interesse del minore è stato posto alla base anche di una norma fondamentale relativa all'acquisto della cittadinanza italiana da parte del cittadino straniero nato in Italia. In questo caso, infatti, proprio al fine di evitare che il neomaggiorenne si trovi impedito ad esercitare il proprio diritto per cause a lui non imputabile, l'art 33 d.l. 69/2013 stabilisce che "*Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato* ***non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione*****".** Trattandosi di un'ipotesi molto simile a quella di cui si tratta in quanto, in entrambi i casi la cittadinanza è riconosciuta come diritto in presenza dei requisiti richiesti dalla norma, si ritiene che la norma appena citata possa essere applicata anche estensivamente e, di conseguenza, applicata anche all'ipotesi del figlio nato da cittadino naturalizzato.